



ERICE

Città di Pace e per la Scienza

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO
E FORME PARTICOLARI DI INSEGNE.**

Approvato con deliberazione di C.C. n.52 del 20/04/2017

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Ambito e norme di applicazione del Regolamento	3
Art. 2 – Zonizzazione	3
Art. 3 – Autorizzazione - SCIA	3
Art. 4 – Procedimento SCIA o Autorizzazione. Allegati	4
Art. 5 – Durata, efficacia, variazioni e revoche	5
TITOLO II – INSEGNE DI ESERCIZIO E FORME PARTICOLARI DI INSEGNE.....	5
Art. 6 – Tipologie - Modalità di installazione - Limitazioni	5
Art. 7 – Norme comuni – Divieti – Regime libero.....	9
Art. 8 – Installazione, manutenzione e sicurezza	9
TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	10
Art. 9 – Vigilanza, sanzioni e rimozione degli impianti abusivi.....	10
Art. 10 – Regolarizzazione – Norme transitorie e finali	10
Art.11 – Entrata in vigore, abrogazioni e aggiornamenti normativi	11
Allegati:	11
Note:	12

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito e norme di applicazione del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale, ovvero, all'interno dei centri abitati del territorio del Comune di Erice, con esclusione del Centro Storico di Erice vetta e disciplinano le deroghe e l'osservanza delle disposizioni di carattere generale contenute nel nell'art.23¹ D.Lgs. n.285 del 30/04/1992, (nuovo Codice della strada) e s.m.i., nel relativo regolamento di esecuzione e di attuazione, dall'art.47 all'art.59² del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 e s.m.i. aggiornati con D.P.R. n.610/1996, limitatamente alle installazioni e posizionamento delle insegne di esercizio e forme particolari di insegne, per brevità, nel presente Regolamento denominati "impianti".
2. All'interno dei centri abitati ovvero, negli ambiti, la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.
3. Per quanto attiene alle norme tributarie, valgono le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.507/1993 e s.m.i..

Art. 2 – Zonizzazione

1. Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale è suddiviso in tre zone:
 - ZONA 1 - Centro Storico di Erice Vetta, escluso dall'applicazione del presente Regolamento (vedi deliberazione di C.C. n.44 del 22/03/2012 e n.38 del 11/04/2013 - Regolamento di "Decoro, arredo ed igiene urbana in Erice capoluogo" e "progetto di vetrine espositive, totem informativi, segnaletica di arredo urbano per la riqualificazione del centro storico di Erice);
 - ZONA 2 – Le aree ovvero gli ambiti del territorio comunale così come individuati dai centri abitati, vedi allegati: Tav. A (Pizzolungo-Crocifissello), Tav. B (San Cusumano-San Giuliano-Casa Santa), Tav. C (Villa Mokarta-Torrebianca-Rigaletta), Tav. D (Napola) e Tav. E (Ballata) e s.m.i.;
 - ZONA 3 - Tutte le aree ricadenti al difuori dei centri abitati.
2. Tale classificazione è valida ai soli fini autorizzativi, e non a quelli tributari;
3. Successive nuove perimetrazioni dei centri abitati e/o aggiornamenti di quelli esistenti troveranno diretta applicazione nel presente Regolamento.

Art. 3 – Autorizzazione - SCIA

1. L'installazione di impianti che siano visibili dalle vie e dalle piazze pubbliche sono soggetti ad autorizzazione, ovvero ad un provvedimento conclusivo del procedimento, per brevità, nel presente Regolamento denominato "autorizzazione".
2. Per la collocazione di impianti su suolo privato e relative pertinenze, ricadenti all'interno della Zona 2, l'autorizzazione è sostituita dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art.19³ della L.n.241/90 e s.m.i. nel rispetto dei principi di semplificazione dell'azione amministrativa.
3. Per la collocazione di impianti su suolo pubblico, ricadenti all'interno della Zona 2, occorre acquisire esclusivamente l'autorizzazione, nel rispetto delle vigenti leggi sul bollo.
4. In entrambi i casi la SCIA o la domanda di autorizzazione, devono essere presentate dai soggetti direttamente interessati che ne hanno titolo, ed essere redatte su apposita modulistica.
5. La domanda di autorizzazione o la SCIA devono attestare la conformità al presente Regolamento ed essere corredate della documentazione prevista al successivo art.4.
6. Per l'installazione degli impianti che ricadano nella Zona 3, l'autorizzazione all'installazione, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli Enti proprietari delle strade (ANAS-Libero Consorzio-Comune-etc.) secondo le procedure di cui al regolamento di attuazione del Codice della Strada.
7. Ai fini dell'esenzione dell'imposta di pagamento per gli impianti si applica l'art.17⁴ del D.Lgs n.507/93 e s.m.i., per il quale il presente regolamento non prevede alcuna deroga.

Art. 4 – Procedimento SCIA o Autorizzazione. Allegati

1. La SCIA va presentata in via telematica, ai sensi dell'art.5⁵ del D.P.R. n.160/2010 nell'ambito del procedimento automatizzato, per installazioni degli impianti su suolo privato e relative pertinenze degli edifici non vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/04, dalle imprese, individuali o collettive, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo SCIA reperibile sul sito istituzionale del competente SUAP.
2. Nel caso di installazione di impianti su suolo privato e relative pertinenze degli edifici, ricadenti in aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n.42/04, si può presentare una SCIA con richiesta contestuale di atti presupposti. In tal caso, prima dell'inizio dei lavori il SUAP dovrà acquisire preventivamente l'autorizzazione paesaggistica. La comunicazione dell'avvenuta acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica da parte del SUAP, al titolare della SCIA c.d. differita, equivale ad atto di assenso alla collocazione dell'impianto, nel rispetto delle eventuali condizioni indicate nel provvedimento paesaggistico.
3. La domanda di autorizzazione va presentata in via telematica, ai sensi dell'art.7⁶ del D.P.R. n.160/2010, nell'ambito del procedimento ordinario, per le installazioni di impianti su aree pubbliche e relative pertinenze, dalle imprese, individuali o collettive, completa della documentazione indicata sull'apposito modulo reperibile sul sito istituzionale del competente SUAP, il quale, provvederà a rilasciare l'autorizzazione, ovvero formale provvedimento conclusivo del procedimento.
4. La presentazione della SCIA oltre che, per le nuove installazioni, potrà essere presentata per: variazioni/sostituzioni, subingresso e cessazione dell'impianto esistente.
5. La domanda di autorizzazione o la SCIA devono contenere:
 1. Copia dei titoli abilitativi inerenti la legittimità amministrativa dei locali ove si intende collocare l'insegna;
 2. Dichiarazione sulla titolarità dell'area o dell'immobile o copia del contratto di locazione, comodato etc.. Inoltre, bisogna allegare, a firma digitale di un tecnico abilitato all'esercizio della professione:
 3. Reperto fotografico dello stato di fatto dei luoghi, comprendente due o più foto a colori, che illustrino il punto d'installazione, la facciata dell'intero edificio e l'ambiente circostante. Le foto non devono essere manomesse né con scritte né con disegni, ad eccezione di quelle relative al foto-inserimento dell'insegna da collocare nella facciata dell'edificio;
 4. Elaborato grafico contenente: relazione tecnica illustrativa, corografie in scala 1:10.000 con l'ubicazione rispetto alla perimetrazione del centro abitato e 1:2.000 dell'ubicazione, i disegni quotati contenenti: pianta, sezione (con particolare riferimento al marciapiede e alla strada) e prospetto dello stato di fatto e di progetto in scala 1:100, riportante l'esatto inserimento figurativo dell'insegna, sia esso posto in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe, in modo ortogonale alla strada, nonché i particolari costruttivi (pianta e sezione in scala 1:50) se opere strutturalmente rilevanti;
 5. Particolare quotato del bozzetto dell'insegna in scala 1:20 – 1:25;
 6. Dichiarazione di stabilità con la quale si attesta che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno per gli impianti fissi al suolo e della spinta del vento per tutti gli impianti, in modo da garantire la stabilità, per la privata e pubblica incolumità;
 7. Dichiarazione sulla staticità delle opere se strutturalmente importanti che, tengano conto della natura del terreno e delle azioni sismiche e del vento.
 8. Dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico per il sistema di illuminazione (luce diretta, indiretta e riflessa) in conformità al D.M. n.37/08, se prevista;
 9. Dichiarazione che gli impianti installati oggetto di autorizzate/SCIA, oggetto di subingresso, resteranno invariati nelle dimensioni, nelle tipologie e nell'ubicazione.

10. Ulteriore documentazione prevista nel modello SCIA e modulistica di supporto indicata dal SUAP;
11. Pagamento dei diritti di istruttoria per SUAP, Soprintendenza etc.;

Art. 5 – Durata, efficacia, variazioni e revoche

1. L'autorizzazione o la SCIA per la collocazione degli impianti, fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi, hanno una durata a tempo indeterminato.
2. L'autorizzazione o la SCIA perdono immediatamente di efficacia e pertanto si intendono decadute, nei casi di variazione di ragione sociale, trasferimento di sede, subingresso o cessazione dell'attività o variazione di qualsiasi caratteristica delle insegne o altre forme di insegne. L'autorizzazione o la SCIA si intendono decadute in caso di violazione di norme di legge, del presente Regolamento, nonché delle prescrizioni impartite dagli Enti in ordine all'installazione, alla manutenzione, alla sicurezza ed al decoro dell'impianto.
3. L'autorizzazione o la SCIA risultano, inoltre inefficaci dall'origine se non utilizzate entro novanta giorni dalla data del loro rilascio o presentazione.
4. Tutte le variazioni che producono la perdita di efficacia o di inefficacia dell'autorizzazione o della SCIA, di cui ai precedenti commi 2) e 3), comportano la presentazione di una nuova richiesta o SCIA da parte del titolare.
5. L'autorizzazione o la SCIA è negata nei casi di divieto previsti dal presente regolamento per violazione dei criteri di collocamento o per contrasto con il decoro, l'ornato urbano e l'estetica cittadina.
6. L'autorizzazione o l'efficacia della SCIA sono revocate, quando:
 - a) la permanenza dell'impianto contrasti con sopravvenute esigenze di interesse pubblico;
 - b) l'impianto rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose;
 - c) l'impianto sia di impedimento alla regolare circolazione di veicoli e pedoni o all'esecuzione di lavori pubblici o di pubblico interesse;
 - d) l'autorizzazione o la SCIA è stata rilasciata sulla base di elementi o dichiarazioni false o non veritiere;
 - e) qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o statica e/o sicurezza.
7. Contestualmente alla revoca, l'Ente, salvo il caso in cui l'impianto costituisca pericolo per la circolazione, dà comunicazione al titolare dell'autorizzazione o della SCIA del termine per procedere spontaneamente alla rimozione, scaduto il quale, provvederà alla rimozione d'ufficio, con addebito delle spese a carico del titolare/intestatario.
8. Per motivate sopravvenute ragioni di pubblico interesse, fra le quali è annoverato in particolare l'adeguamento della segnaletica stradale, le autorizzazioni o le SCIA possono essere revocate in qualsiasi momento, con conseguente obbligo di ripristino della situazione antecedente.

TITOLO II – INSEGNE DI ESERCIZIO E FORME PARTICOLARI DI INSEGNE

Art. 6 – Tipologie - Modalità di installazione - Limitazioni

Gli impianti di cui sopra, di seguito denominati insegne di esercizio e forme particolari di insegne, per le quali è possibile presentare SCIA o autorizzazione secondo i casi indicati all'art.4, devono essere progettate ed installate in armonia prospettica-dimensionale con le partizioni architettoniche dell'edificio nel rispetto dello stile e del decoro dello stabile. Le stesse risultano così individuate:

1. Per le attività economiche inserite in edifici prevalentemente residenziali, è consentita l'installazione delle insegne di esercizio ovvero, di manufatti di proprietà privata (opachi, luminosi o illuminati da faretti) installati nella sede dell'attività, anche ad angolo, a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, recanti scritte e completati eventualmente da simboli, marchi e denominazione della Ditta e della

Azienda rappresentata. Le scritte devono avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività. Per pertinenze, si intendono gli spazi e le aree private limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo di essa.

Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:

- a) Insegna frontale del tipo mono-facciale;
- b) Insegna a bandiera orizzontale (in aggetto da una costruzione);
- c) Insegna a bandiera verticale (in aggetto da una costruzione);
- d) Insegna su palina (insegna collocata su supporto proprio);
- e) Insegna a tetto, su palo, su pensilina o sulle facciate di edifici in massima parte o interamente destinati ad attività produttive, commerciali, del terziario o a funzioni direzionali.

Sono equiparate alle insegne di esercizio, le iscrizioni che identificano l'attività o l'esercizio cui si riferiscono, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro o sulle serrande metalliche.

- 1.1 Le insegne di **tipo mono-facciale a parete** (cassonetti, pannelli, lettere singole, scatolate, filamento neon etc.) dovranno avere una sporgenza massima di cm 15 dal filo facciata ed un'altezza non superiore a cm 70.

Inoltre è possibile collocare dette insegne:

- a) nell'apposita fascia portinsegna;
- b) negli spazi all'uopo riservati (diversi dalla fascia portinsegna) e già previsti in sede di progettazione delle opere;
- c) al disopra del vano porta di ingresso e per la sua larghezza. Nel caso di due vani porta o vetrina l'insegna potrà coprire l'intera larghezza;
- d) nello spazio sopra luce dei vani porta e delle vetrine, a condizione che non vengano compromessi i valori aero-illuminanti, certificati con documentazione rilasciata da tecnico abilitato;
- e) all'interno della vetrina;
- f) sul tetto, su pensilina, sulle facciate o su aree di pertinenza di edifici destinati in massima parte o interamente ad attività produttive, commerciali, del terziario o a funzioni direzionali;

- 1.2 L'installazione delle **insegne a bandiera del tipo bifacciale** è ammessa unicamente se realizzata a lettere singole scatolate o a cassonetti singoli o filamento neon nel rispetto di:

- a) un'altezza minima da terra di cm 400 su strade prive di marciapiede e con sporgenza non superiore di cm 75 dal filo di facciata compresi i supporti di sostegno; (preferibilmente per insegne a bandiera verticali);
- b) un'altezza minima da terra di cm 300 su strade con marciapiedi larghi fino a cm 120 e con un distacco minimo di cm 40 dal filo esterno del marciapiede, compresi i supporti di sostegno;
- c) un'altezza minima da terra di cm 300 su strade con marciapiedi larghi fino a cm 200 e con un distacco minimo di cm 50 dal filo esterno del marciapiede, compresi i supporti di sostegno;
- d) lo sviluppo verticale delle insegne non dovrà superare l'altezza di due piani.

Fatte salve le esigenze di sicurezza della circolazione stradale, avvalendosi della facoltà di deroga prevista dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime:

- a) 10 m prima delle intersezioni stradali, degli impianti semaforici e dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- b) 10 m dopo le intersezioni stradali, gli impianti semaforici e i segnali stradali di pericolo e di prescrizione.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Le insegne di esercizio non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

Fanno eccezione alle sopra menzionate distanze le insegne di esercizio relative a farmacie, rivendite di tabacchi, posti telefonici, banche lotto o altri servizi pubblici, la cui esposizione è obbligatoria per legge, nonché quelle relative ad attività esercitate in edifici dotati di portici e/o gallerie di uso pubblico.

In quest'ultimo caso devono rispondere a caratteristiche di unitarietà per l'intero ambito di collocazione ed avere altezza minima di montaggio di cm 300.

Nei casi di ospedali, di ambulatori di pronto soccorso e di farmacie, allo scopo di facilitarne l'individuazione, continuano ad applicarsi le norme di settore.

2. **Totem** sono ammessi unicamente su aree private e non intralcino la viabilità pedonale, con altezza da terra non superiore a cm 250 e dovranno mantenere una distanza non inferiore a cm 200 dalla proprietà pubblica o cm 100 dal limite interno del marciapiede.
3. **Insegna su palo** è unicamente ammessa su aree private con un'altezza da terra non superiore a m 10 e dovrà mantenere una distanza non inferiore a cm 200 dalla proprietà pubblica o cm 100 dal limite interno del marciapiede.
4. **Le tende solari** ovvero, solo quelle (a capotta, a caduta, a sporgenza, ecc.), in tessuto o in altri materiali (PVC, acetati, ecc.), posti in corrispondenza degli accessi a negozi e mostre, devono presentare quanto più possibile lo stesso colore. Le eventuali scritte riportate devono rispettare le caratteristiche definite per le insegne di esercizio e sono collocate in corrispondenza delle vetrine poste al piano terra, mai ai piani superiori. Le scritte sono ammesse solo nel bordo (o mantovana) con un'altezza massima di 20 cm, le stesse vanno collocate ad una altezza minima da terra di cm 210 compresa la mantovana. Le tende, per assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'immobile sul quale sono installate, non devono occultare gli elementi di pregio storico-architettonico-tipologico che caratterizzano la facciata, quali stipiti e cornici. Le dimensioni delle tende non eccedono mai le dimensioni lineari delle corrispondenti aperture, ad eccezione dei margini necessari al fissaggio e ai meccanismi di funzionamento.
5. **Le targhe professionali** di esercizio, ossia la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio della professione, possono avere una dimensione massima di cm 25 x cm 30 cadauna ed essere collocate preferibilmente negli stipiti della porta o, in alternativa, lateralmente alla porta stessa o sui battenti o su cancellata, nei casi di mancanza di altra posizione idonea. Il loro posizionamento deve essere effettuato seguendo corretti criteri di regolarità compositiva;
6. **Le preinsegne** ovvero le scritte in caratteri alfanumerici, completate da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, devono essere supportate da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni di m 1,25 x m 0,25. Il colore di fondo delle preinsegne deve essere grigio con scritte e frecce di colore giallo. Eventuali simboli e marchi possono avere il colore originale. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno, all'uopo adeguatamente progettata, di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia. Ulteriori collocazioni sul sostegno dovranno avere l'assenso scritto del proprietario. Le preinsegne devono essere raggruppate in un "gruppo segnaletico unitario". In ogni gruppo segnaletico unitario devono essere rispettati i seguenti criteri:
 - a. Tutti i segnali posti nello stesso gruppo devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente dalla lunghezza dei nomi scritti in essi;
 - b. Le frecce indicanti "diritto" devono essere poste al di sopra delle altre; qualora il gruppo sia installato a sinistra, la freccia verticale deve essere posta sul lato destro del segnale;

- c. Le frecce indicanti "sinistra" devono essere poste sotto le frecce "dritto", e per ultime, in basso, vanno poste le frecce indicanti "destra".

Qualora su una stessa struttura di sostegno vengano collocati meno di sei cartelli, il posizionamento deve avvenire a partire dal bordo superiore a scendere verso il basso.

7. **Cartelli e teli temporanei edili** ovvero i cartelli ed altri mezzi che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere o la compravendita e la locazione, sia per edifici in costruzione che in manutenzione e/o restauro. La SCIA avrà una validità fino alla durata del cantiere. Con la fine dei lavori tutte le opere dovranno essere rimosse, dandone comunicazione.
- a. **Cartelli edili** devono avere una superficie della facciata del cartello non superiore a 10 mq, da collocarsi esclusivamente su supporti propri e in area privata.
- b. **Teli temporanei edili** sulla superficie esterna dei ponteggi è consentita l'esposizione di teli che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività di cantiere o la compravendita e la locazione, sia per edifici in costruzione che in manutenzione e/o restauro. Detti teli devono avere una superficie non superiore al 20% della superficie del telo della facciata di ponteggio oggetto di collocazione. Nel caso di superficie esterna dei ponteggi di edifici vincolati di interesse storico-architettonico, è possibile collocare dei teli con la restituzione fotografica/pittorica della facciata dell'immobile. Su detti teli è consentito l'inserimento di messaggi reclamizzanti, di colore prevalentemente chiaro, per una superficie massima pari al 10% della superficie del telo fotografico/pittorico.
- c. Ai titolari di insegne regolarmente autorizzate e temporaneamente coperte da ponteggi di cantiere, a condizione che il proprietario del ponteggio rilasci proprio benestare, è tacitamente autorizzata l'installazione di uno standardo al pari dell'insegna di esercizio sul telo del ponteggio.
8. **Bacheche** con frontale apribile o a giorno, destinate all'esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi, merce varia, orari e turnazione), installate a muro con dimensioni massime di cm 30x40 potranno collocarsi ad una altezza di cm 200 da terra;
9. **Iscrizioni** riprodotte sulla carrozzeria dei veicoli intestati al titolare dell'attività o all'azienda stessa, senza interessare i cristalli e senza creare sporgenze rispetto alla superficie dei veicoli stessi, relative alla ragione sociale ed all'attività economica dell'azienda, ripetute per più di due volte e/o per dimensioni superiori a mezzo metro quadrato ciascuna, ed installate, nel rispetto di quanto previsto dall'art.23 del D.Lgs. n.285/92 e dall'art.57 del D.P.R. n.495/92 modificato dall'art. 47 del D.P.R. n.610/96 e s.m.i.;
10. **Vetrofanie** cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di immagini senza marchi, quale insegna di esercizio, finalizzata alla diffusione ed individuazione dell'attività, nel rispetto del rapporto illuminato del locale;
11. **Messaggi pubblicitari sulle insegne** su ciascuna insegna, installata secondo le modalità previste dal vigente Regolamento, ad eccezione delle insegne verticali a bandiera, può essere autorizzata la destinazione di una superficie non superiore al quaranta per cento per la pubblicizzazione di uno o di un gruppo di prodotti commercializzati nell'esercizio. Le limitazioni all'utilizzo dello spazio per l'inserimento di "denominazioni o marchi" diversi da quelli del titolare, non si applicano nei soli casi in cui, dietro documentazione, sia dimostrata l'esistenza, tra il richiedente e la Casa produttrice, di un contratto di concessione, di franchising, di agenzia, di rappresentanza esclusiva autorizzata o nei casi si tratti di una Filiale di un'Azienda.
12. **Striscione, locandina e standardo** ovvero l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta.

Art. 7 – Norme comuni – Divieti – Regime libero

1. Il sistema di illuminazione dovrà essere realizzato a luce diretta, indiretta e riflessa, e comunque in conformità al D.M. n.37/08.
2. Per il decoro della facciata prospettica, non sono ammessi pannelli di qualunque forma e vetrine mobili o fisse, sovrapposti ai paramenti murari delle costruzioni, anche se in adiacenza all'esercizio.
3. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, preinsegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide.
4. Sono, altresì, vietate i cartelli e le insegne rifrangenti, nonché le sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento.
5. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica stradale.
6. Non è consentita l'installazione di insegne all'interno degli androni d'ingresso dei palazzi.
7. E' vietata l'installazione di preinsegne da parte di privati, su aree private o su beni immobili privati.
8. La collocazione di insegne di esercizio è vietata sui parapetti di balconi e dentro le luci delle finestre.
9. Non sono soggette a comunicazione, autorizzazione o SCIA:
 - a) i cartelli "Vendesì" - "Affittasi" di superficie fino a cm 21 x cm 30, limitatamente alla collocazione sull'immobile oggetto della locazione o compravendita;
 - b) l'insieme di cartelli ed iscrizioni non luminosi amovibili collocate all'interno delle superfici vetrate con supporti leggeri di dimensioni massime di cm 25 x cm 35 ad eccezione delle insegne a carattere permanente;
 - c) le targhette riportanti indicazioni "Aperto" - "Chiuso";
 - d) la modifica delle informazioni all'interno delle bacheche;
 - e) la collocazione e la modifica delle vetrofanie promozionali da collocare sulle superfici vetrate, di superficie non superiore a due metri quadrati per vetrina;
 - f) i disegni o altro tipo di illustrazioni diverse da loghi, marchi o scritte riconducibili al concetto di insegna o messaggio pubblicitario realizzati sulle serrande metalliche di un esercizio commerciale. Inoltre, tali disegni non sono soggetti ad imposta di pubblicità ai sensi del D.Lgs.507/93.

Art. 8 – Installazione, manutenzione e sicurezza

E' fatto obbligo di:

1. Mantenere l'impianto in buono stato di manutenzione e conservazione ed effettuare tutti gli interventi manutentivi necessari per il mantenimento delle condizioni di sicurezza;
2. Provvedere alla rimozione di quanto installato ed al ripristino dello stato dei luoghi in caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o SCIA, ovvero per esigenze di pubblico interesse e di utilità pubblica, a seguito di semplice richiesta da parte del SUAP.
3. Gli impianti sia opachi che luminosi devono avere sagoma regolare, non generare confusione con la segnaletica stradale, avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità prescritte dal presente Regolamento.
4. Gli impianti luminosi e non luminosi devono essere realizzati in materiale avente caratteristiche di consistenza, durezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici e devono risultare rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista.

5. Il titolare dell'autorizzazione o della SCIA all'atto della rimozione dell'impianto è tenuto al ripristino totale dello stato dei luoghi, presentando una comunicazione all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione/SCIA o che, ne ha imposto la rimozione.
6. Le strutture di sostegno a muro o di fondazione e dell'impianto, devono essere calcolate per resistere alle azioni sismiche, alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
7. Il sistema d'illuminazione a luce diretta, indiretta o riflessa, in aderenza alle norme vigenti, dovrà essere realizzato preferibilmente con utilizzo di sistemi a risparmio energetico.
8. Il titolare dell'impianto è obbligato a sollevare o comunque tenere indenne il SUAP che rilascia l'autorizzazione o che riceve la SCIA da qualsiasi azione, pretesa, richiesta, che possa essere avanzata, senza eccezioni o limiti di sorta. E' esclusa qualsiasi rivalsa nei confronti del SUAP.

TITOLO III – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 9 – Vigilanza, sanzioni e rimozione degli impianti abusivi

1. Il Comune a mezzo della Polizia Municipale e gli altri Enti proprietari delle strade, sono tenuti a vigilare, ciascuno per la parte di competenza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e delle insegne rispetto a quanto segnalato o autorizzato, nonché sul loro stato di conservazione. Qualora venga accertato che, la corretta realizzazione, l'esatto posizionamento o lo stato di conservazione non siano più rispondenti sia ai titoli abilitativi e/o alle esigenze di estetica e di statica o risulti il venire meno dell'interesse al mantenimento da parte del titolare, il SUAP, su segnalazione motivata della Polizia Municipale, potrà revocare la SCIA o l'autorizzazione ed ordinare al titolare la rimozione, con obbligo, esteso se necessario al proprietario dell'immobile, di restituzione in pristino. Il SUAP, allorché non vi provveda spontaneamente il titolare nel termine assegnato, revoca la SCIA o l'autorizzazione e comunica al Comune di provvedere alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese. Decorso sei (6) mesi, il materiale rimosso potrà essere smaltito.
2. Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro ai sensi dell'art.7 bis⁷ del D.Lgs. n.267/2000, oltre a quelle previste dal Codice della Strada.
Sarà sanzionabile la mancata esibizione dell'autorizzazione o della SCIA - da conservarsi in originale o in copia presso l'esercizio in modo che esso sia immediatamente presentabile agli agenti accertatori al momento del loro sopralluogo, unitamente agli elaborati tecnici.
La sanzione amministrativa si applica distintamente alla ditta installatrice ed al soggetto che acconsente alla installazione dell'impianto.
3. L'Ente provvederà a fare rimuovere le insegne di esercizio e le altre forme di insegne collocate abusivamente, addebitando ai responsabili, previa contestazione delle relative infrazioni, le spese sostenute per la rimozione. Il materiale abusivamente installato può essere, con atto dell'Ente sequestrato a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, e dell'eventuale importo dell'imposta evasa, nonché dell'ammontare delle relative sanzioni.
4. L'avvenuto pagamento dell'imposta di pubblicità non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi dell'autorizzazione o SCIA relativa all'insegna. Sono quindi considerate abusive le insegne per le quali non è stata ottenuta la prescritta autorizzazione o presentata la SCIA.
5. Il responsabile del SUAP può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente articolo.

Art. 10 – Regolarizzazione – Norme transitorie e finali

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli impianti come sopra individuati.

2. Le insegne già autorizzate possono essere mantenute anche in deroga alle disposizioni del presente regolamento fino alla loro scadenza, sostituzione, modifica o cambio di titolarità.
3. Nel caso in cui, sia accertata la presenza di impianti, con autorizzazione scaduta rilasciata in vigore del precedente Regolamento è possibile mantenere installati gli stessi, presentando una SCIA edilizia di regolarizzazione, presso il settore competente del Comune, allegando il pagamento di una sanzione amministrativa di € 1.000,00 ridotta di 2/3, fermo restando che detti impianti siano rispondenti alle norme del presente regolamento, diversamente si dovrà procedere a dismettere gli impianti e presentare una nuova SCIA.
4. Nel caso in cui sia accertata la presenza di un impianto, in assenza di autorizzazione o di SCIA, secondo le norme del presente regolamento è possibile mantenere installati gli stessi, presentando una SCIA edilizia di regolarizzazione, presso il settore competente del Comune, allegando il pagamento di una sanzione amministrativa di € 1.000,00, fermo restando che detti impianti siano rispondenti alle norme del presente regolamento, diversamente si dovrà procedere a dismettere gli impianti e presentare una nuova SCIA.

Le sanzioni amministrative, da versare alla Tesoreria comunale di Erice, verranno incamerate e rese disponibili come anticipazione per le spese di rimozione degli impianti.

5. La dichiarazione di conformità dell'impianto, a firma del tecnico incaricato/progettista, alle norme del presente Regolamento, da allegare alla SCIA, sostituisce il parere della Polizia Municipale, in quanto lo stesso parere è stato reso in sede di approvazione del presente Regolamento, limitatamente all'installazione dei superiori impianti, all'interno dei centri abitati e su suolo privato e pertinenze degli edifici.
6. Per il procedimento ordinario relativo al rilascio di un provvedimento unico conclusivo (ex autorizzazione), il SUAP è tenuto ad acquisire il relativo parere della Polizia Municipale, relativamente alle installazioni dei superiori impianti, all'interno dei centri abitati e su suolo pubblico e relative pertinenze.
7. Con l'approvazione del presente regolamento le procedure di presentazione della SCIA o di richiesta di autorizzazione, dovranno avvenire in modalità telematica a mezzo PEC.

Art.11 – Entrata in vigore, abrogazioni e aggiornamenti normativi

1. Il presente Regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione e parimenti viene abrogato il Regolamento comunale per l'installazione delle insegne approvato con deliberazione consiliare n.59 del 26/04/2005, limitatamente alle parti attinenti alle insegne di esercizio.
2. Per quanto non regolamentato, si applicano le norme di settore riportate nelle note;
3. Eventuali aggiornamenti non sostanziali o di semplificazione, successivi all'approvazione del presente regolamento, saranno recepiti mediante il rinvio dinamico di applicazione delle nuove norme, per le quali, nei termini stabiliti si procederà d'ufficio all'aggiornamento del presente regolamento e alla relativa pubblicazione, senza necessità di alcuna successiva approvazione.
4. Dopo l'approvazione, il presente Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito internet del Comune di Erice.

Allegati:

- Tavole perimetrazione dei centri abitati:

Tav. A (Pizzolungo–Crocifissello); **Tav. B** (Casa Santa–San Giuliano–San Cusumano); **Tav. C** (Villa Mokarta–Torrebianca–Rigaletta); **Tav. D** (Napola); **Tav. E** (Ballata)

- Modello SCIA insegne

Note:

¹ DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada.

Art. 23. Pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dall'Ente Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i segnali indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Sono inoltre consentiti, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con il decreto di cui al periodo precedente, cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il decreto di cui al quarto periodo sono altresì individuati i servizi di pubblico interesse ai quali si applicano le disposizioni del periodo precedente. (99) (107)

8. È vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per regioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinare ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 422 a € 1.695)). (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89) (101) (114) ((124))

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 1.388 a € 13.876)) in via solidale con il soggetto pubblicizzato. ((124))

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad accedere sul fondo privato ove è collocato il mezzo pubblicitario. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da € 4.734 a € 18.935)); nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione. (80) (89) (101) (114) ((124))

13-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13-bis.

13-quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13-quater.1. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in conformità al presente articolo, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi del comma 13-bis, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater.

13-quinquies. **COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.**

2 **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.**

Art. 47 (Art. 23 Cod. Str.) (Definizione dei mezzi pubblicitari)

1. Si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

2. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

3. Si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

4. Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc.. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

5. Si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.

6. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

7. Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

8. Si definisce "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

9. Nei successivi articoli le preinsegne, gli striscioni, le locandine, gli stendardi, i segni orizzontali reclamistici, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda sono indicati per brevità, con il termine "altri mezzi pubblicitari".

10. Le definizioni riportate nei commi precedenti sono valide per l'applicazione dei successivi articoli relativi alla pubblicità, nei suoi riflessi sulla sicurezza stradale.

Art. 48 (Art. 23 Cod. Str.) (Dimensioni)

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari previsti dall'articolo 23 del codice e definiti nell'articolo 47, se installati fuori dai centri abitati non devono superare la superficie di 6 m², ad eccezione delle insegne di esercizio poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di 20 m²; qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 m², è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m².

2. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari installati entro i centri abitati sono soggetti alle limitazioni dimensionali previste dai regolamenti comunali.

3. Le preinsegne hanno forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m x 0,20 m e superiori di 1,50 m x 0,30 m. È ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione.)

Art. 49 (Art. 23 Cod. Str.) (Caratteristiche dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari)

1. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

3. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice.

4. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari hanno sagoma regolare, che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo, di precedenza e d'obbligo, limitandone la perceibilità.

5. Il bordo inferiore dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari, ad eccezione degli impianti pubblicitari di servizio, posti in opera fuori dai centri abitati, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 1,5 m rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente. Il bordo inferiore degli striscioni, delle locandine e degli stendardi, se posizionati al di sopra della carreggiata, sia sulle strade urbane che sulle strade extraurbane, deve essere in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a 5,1 m rispetto al piano della carreggiata.

6. I segni orizzontali reclamistici, ove consentiti ai sensi dell'articolo 51, comma 9, devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell'utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscano una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

Art. 50 (Art. 23 Cod. Str.) (Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi)

1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.

2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 m, fuori dai centri abitati, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m dal bordo della carreggiata, salvo motivata deroga da parte dell'ente concedente l'autorizzazione.

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto soccorso.

4. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dai regolamenti comunali.

Art. 51 (Art. 23 Cod. Str.) (Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza)

1. Lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i centri abitati, è consentita l'affissione di manifesti esclusivamente sugli appositi supporti.

2. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, lungo o in prossimità delle strade dove ne è consentita l'installazione, è autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:

- a) 3 m dal limite della carreggiata;
- b) 100 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari;
- c) 250 m prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- d) 150 m dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
- e) 150 m prima dei segnali di indicazione;
- f) 100 m dopo i segnali di indicazione;
- g) 100 m dal punto di tangenza delle curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice;
- h) 250 m prima delle intersezioni;
- i) 100 m dopo le intersezioni;
- l) 200 m dagli imbocchi delle gallerie.

Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui, lateralmente alla sede stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a 3 m, è ammesso il posizionamento stesso in allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite all'articolo 3, comma 1, punto 20), del codice e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45 gradi;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
- g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
- h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari entro i centri abitati, ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h, salvo i casi specifici previsti ai successivi commi, è vietato in tutti i punti indicati al comma 3, e, ove consentito dai regolamenti comunali, esso è autorizzato ed effettuato, di norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'articolo 23, comma 6, del codice:

- a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
- c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.

I comuni hanno la facoltà di derogare, all'interno dei centri abitati, all'applicazione del divieto di cui al comma 3, lettera a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a 4 m. Per le distanze dal limite della carreggiata si applicano le norme del regolamento comunale. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.

5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m, ed entro i centri abitati alla distanza fissata dal regolamento comunale, sempreché, siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque, fuori dai centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata, ed entro i centri abitati, alla distanza stabilita dal regolamento comunale. Entro i centri abitati, il regolamento comunale fissa i criteri di individuazione degli spazi ove è consentita la collocazione di tali cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e le percentuali massime delle superfici utilizzabili per gli stessi rispetto alle superfici dei prospetti dei fabbricati o al fronte stradale.

7. Fuori dai centri abitati può essere autorizzata la collocazione, per ogni senso di marcia, di una sola insegna di esercizio per ogni stazione di rifornimento di carburante e stazione di servizio, della superficie massima di 4 mq, ferme restando tutte le altre disposizioni del presente articolo. Le insegne di esercizio di cui sopra sono collocate nel rispetto delle distanze e delle norme di cui ai commi 2, 3 e 4, ad eccezione della distanza dal limite della carreggiata.

8. Per gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus, e da transenne parapetonali recanti uno spazio pubblicitario con superficie inferiore a 3 mq, non si applicano, fuori dai centri abitati, le distanze previste al comma 2, ed entro i centri abitati si applicano le distanze fissate dai regolamenti comunali, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice. Nei centri abitati, la diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali è disciplinata dai regolamenti comunali, che determinano le dimensioni, le tipologie ed i colori, sia delle transenne che degli spazi pubblicitari nelle stesse inseriti, tenuto conto del circostante contesto storico-architettonico, sempreché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 23, comma 1, del codice.

9. I segni orizzontali reclamistici sono ammessi unicamente:

a) all'interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali;
b) lungo il percorso di manifestazioni sportive o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere, limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle ventiquattro ore precedenti e successive. Per essi non si applica il comma 3 e le distanze di cui ai commi 2 e 4 si applicano unicamente rispetto ai segnali stradali orizzontali.

10. L'esposizione di striscioni è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli. L'esposizione di locandine e standardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. L'esposizione di striscioni, locandine e standardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o della iniziativa cui si riferisce, oltre che alla settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive allo stesso. Per gli striscioni, le locandine e gli standardi, le distanze dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari previste dai commi 2 e 4 si riducono rispettivamente a 50 m ed a 12,5 m.

11. Fuori dai centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a cinque minuti, in posizione trasversale al senso di marcia dei veicoli. Entro i centri abitati il periodo di variabilità ammesso è fissato dai regolamenti comunali.

12. È vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

13. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e), f) ed h). In tal caso le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.

14. Per l'attuazione del comma 4, in attesa della classificazione delle strade, si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8.

15. La collocazione di insegne di esercizio nell'ambito e in prossimità dei luoghi di cui all'articolo 23, comma 3, del codice, è subordinata, oltre che all'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del codice, al nulla osta rilasciato dal competente organo di tutela.

Art. 52 (Art. 23 Cod. Str.) (Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio)

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, sempreché gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In attesa della classificazione delle strade si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 8. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.

2. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, entro i centri abitati, si applicano le disposizioni dei regolamenti comunali.

3. Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla prestazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 m (Elevato al Quadrato) per ogni servizio prestato.

4. In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice e del presente regolamento.

Art. 53 (Art. 23 Cod. Str.) (Autorizzazioni)

1. L'autorizzazione al posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade o in vista di essa, richiesta dall'articolo 23, comma 4, del codice, è rilasciata:

a) per le strade e le autostrade statali dalla direzione compartimentale dell'ANAS competente per territorio o dagli uffici speciali per le autostrade;

b) per le autostrade in concessione dalla società concessionaria;

c) per le strade regionali, provinciali, comunali e di proprietà di altri enti, dalle rispettive amministrazioni;

d) per le strade militari dal comando territoriale competente.

2. Tutte le procedure per il rilascio delle autorizzazioni devono essere improntate ai principi della massima semplificazione e della determinazione dei tempi di rilascio.

3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari deve presentare la relativa domanda presso il competente ufficio dell'ente indicato al comma 1, allegando, oltre alla documentazione amministrativa richiesta dall'ente competente, un'autodichiarazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Per le successive domande di rilascio di autorizzazione è sufficiente il rinvio alla stessa autodichiarazione. Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio, da esporre ed il verbale di constatazione redatto da parte del capocantoniere o del personale preposto, in duplice copia, ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione. In sostituzione del verbale di constatazione, su richiesta dell'ente competente, può essere allegata una planimetria ove sono riportati gli elementi necessari per una prima valutazione della domanda. Possono essere allegati anche più bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi e che, comunque, non può essere inferiore a tre mesi. Se la domanda è relativa a cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari per l'esposizione di messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

4. L'ufficio ricevente la domanda restituisce all'interessato una delle due copie della planimetria riportando sulla stessa gli estremi di ricevimento.

5. L'ufficio competente entro i sessanta giorni successivi, concede o nega l'autorizzazione. In caso di diniego, questo deve essere motivato.

6. L'autorizzazione all'installazione di cartelli, di insegne di esercizio o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile; essa deve essere intestata al soggetto richiedente di cui al comma 3.

7. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzario annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trentuno ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

8. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

9. Gli enti proprietari delle strade indicati al comma 1 sono tenuti a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate, che contenga in ordine di tempo l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello, dell'insegna di esercizio o mezzo pubblicitario autorizzato; le posizioni autorizzate dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari devono essere riportate nel catasto stradale.

10. Gli enti proprietari predispongono, ogni tre anni, a richiesta del Ministro dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, specifico rapporto sulla densità pubblicitaria per aree territorialmente definite. I dati relativi alle indagini all'uopo svolte sono destinati a popolare il sistema informativo dell'archivio nazionale delle strade di cui agli articoli 225 e 226 del codice.

Art. 54 (Art. 23 Cod. Str.) (Obblighi del titolare dell'autorizzazione)

1. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'articolo 405, comma 1, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;

d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio.

2. È fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e standardi, nei casi previsti dall'articolo 51, comma 9, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

Art. 55 (Art. 23 Cod. Str.) (Targhette di identificazione)omissis

Art. 56 (Art. 23 Cod. Str.) (Vigilanza)

1. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli ((, delle insegne di esercizio)) e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli ((, delle insegne di esercizio)) e degli altri mezzi pubblicitari oltrechè sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che deve provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate, entro dieci giorni, dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del codice, il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

4. Limitatamente al disposto dell'articolo 23, comma 3, del codice la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

5. Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici che possono essere variati senza autorizzazione ai sensi dell'articolo 53, ((comma 8)), se non rispondenti al disposto dell'articolo 23, comma 1, del codice, devono essere rimossi entro ((gli otto giorni successivi)) alla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario. In caso di inottemperanza si procede d'ufficio.

6. Tutti i messaggi, esposti difformemente dalle autorizzazioni rilasciate, dovranno essere rimossi, previa contestazione scritta, a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione o del concessionario, entro il termine di ((otto giorni)) dalla diffida pervenuta. In caso d'inottemperanza si procede d'ufficio.

Art. 57 (Art. 23 Cod. Str.) (Pubblicità sui veicoli)omissis

Art. 58 (Art. 23 Cod. Str.) (Adattamenti delle forme di pubblicità esistenti all'entrata in vigore del codice)omissis

Art. 59 (Art. 23 Cod. Str.) (Pubblicità fonica)omissis

3 LEGGE 7 agosto 1990, n.241

Art. 19. - (Segnalazione certificata di inizio attività Scia)

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli" imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché "ove espressamente previsto dalla normativa vigente," N38 dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. "Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle

amministrazioni competenti.” N44 “La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.”

2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata “, anche nei casi di cui all'articolo 19-bis, comma 2,” N80 dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente.

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure “da parte del privato”, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. “Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.” N83 “L'atto motivato interrompe il termine di cui al primo periodo, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle suddette misure.” “In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.”

4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies.

4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58.

5. Abrogato

6. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni”.

6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui “al comma 4 e” al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, e dalle leggi regionali.

6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4 DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni

Art.17 - Esenzioni dall'imposta

1. Sono esenti dall'imposta:

a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;

d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;

e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art.13;

g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

i-bis) la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso;

1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.

5 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 - Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive

Art. 5 - Presentazione ed effetti delle segnalazioni e delle istanze

1. Nei casi in cui le attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono soggette alla disciplina della SCIA di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), la segnalazione è presentata al SUAP.
2. La SCIA, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese, che la trasmette immediatamente al SUAP, il quale rilascia la ricevuta con modalità ed effetti equivalenti a quelli previsti per la ricevuta di cui al comma 4.
3. La segnalazione è corredata da tutte le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, nonché dagli elaborati tecnici di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il SUAP, al momento della presentazione della SCIA, verifica, con modalità informatica, la completezza formale della segnalazione e dei relativi allegati. In caso di verifica positiva, rilascia automaticamente la ricevuta e trasmette immediatamente in via telematica la segnalazione e i relativi allegati alle amministrazioni e agli uffici competenti, in conformità all'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, commi 5 e 6.
5. A seguito di tale rilascio, il richiedente, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, può avviare immediatamente l'intervento o l'attività.
6. Il SUAP, anche su richiesta delle amministrazioni e degli uffici comunali competenti, trasmette con modalità telematica al soggetto interessato le eventuali richieste istruttorie.
7. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettera f), del decreto-legge, la ricevuta di cui al comma 4, costituisce titolo autorizzativo ai fini del ricorso agli ordinari rimedi di tutela dei terzi e di autotutela dell'amministrazione.
8. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di silenzio assenso, decorsi i termini di cui all'articolo 2 della medesima legge dalla presentazione dell'istanza, ovvero i diversi termini previsti dalle specifiche discipline regionali o speciali, il silenzio maturato a seguito del rilascio della ricevuta, emessa automaticamente con le medesime modalità del comma 4, equivale a provvedimento di accoglimento della domanda senza necessità di ulteriori istanze o diffide.

6 Art. 7 Procedimento unico

1. Fuori dei casi disciplinati dal Capo III, le istanze per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento, salvi i termini più brevi previsti dalla disciplina regionale, può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata.
2. Verificata la completezza della documentazione, il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro trenta giorni, decorso il termine di cui al comma 1, salvi i termini più brevi previsti dalla normativa regionale, (...).
3. Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP ((indice)) una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore, (...). ((periodo soppresso dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127)). Scaduto il termine di cui al comma 2, ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applica l'articolo 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge.
4. ((comma abrogato dal d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127)).
5. Nei procedimenti di cui al comma 1, l'Agenzia, su richiesta del soggetto interessato, può svolgere attività istruttoria ai sensi dell'articolo 38 comma 3, lettera c), del decreto-legge, e trasmette la relativa documentazione, in via telematica, al responsabile del SUAP. L'Agenzia fornisce assistenza per l'individuazione dei procedimenti da attivare in relazione all'esercizio delle attività produttive o alla realizzazione degli impianti produttivi, nonché per la redazione in formato elettronico delle domande, dichiarazioni e comunicazioni ed i relativi elaborati tecnici. Se il comune lo consente, l'Agenzia può fornire supporto organizzativo e gestionale alla conferenza di servizi.
6. Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 ((a 14-quinquies)) della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.
7. Il rispetto dei termini per la conclusione del procedimento costituisce elemento di valutazione del responsabile del SUAP e degli altri soggetti pubblici partecipanti alla conferenza di servizi.

7 DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n.267 – Testo unico sull'ordinamento degli enti locali

Art.7 bis – Sanzioni amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
 - 1 bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.
2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art.17 della legge 24 novembre 1981, n.689.

PERIMETRAZIONE CENTRI ABITATI

Località: Pizzolungo - Crocifissello

 Centri Abitati

Tav. A





PERIMETRAZIONE CENTRI ABITATI

Località: Ballata



Centri Abitati

Tav. E

